

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 13 aprile 2018, n. G04999

Nuove procedure per il rilascio del riconoscimento ed attività connesse degli stabilimenti ed impianti del settore alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. della Regione Lazio - Allegato A.

ALLEGATO A

NUOVE PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO ED ATTIVITA' CONNESSE *DEGLI STABILIMENTI ED IMPIANTI DEL SETTORE ALIMENTARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 DA PARTE DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE LAZIO – ALLEGATO A.*

1. PREMESSE

Ai sensi dell'articolo 31 del Reg. CE 882/2004, spetta alle autorità competenti, individuate dal Decreto Legislativo 193/2007, stabilire le procedure che gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti devono seguire per il riconoscimento del loro stabilimento a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, del regolamento (CE) n.854/2004, o della direttiva 95/69/CE e del Regolamento CE n. 183/2005.

Ulteriori modificazioni normative sono intervenute successivamente ed in particolare quelle concernenti le modalità di semplificazione dell'Amministrazione pubblica sugli adempimenti in capo ai soggetti che intendono iniziare un'attività produttiva, nonché il ruolo degli Sportelli Unici delle Attività Produttive (SUAP).

Il DPR 160/2010 identifica (art. 2 comma 1) nel SUAP il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al Decreto Legislativo del 26 marzo 2010 n.59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), specificando (art. 2 comma 2) che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati di cui al comma 1 sono presentati esclusivamente in modalità telematica; il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e trasmissione (art. 2 comma 3).

Il ruolo del SUAP è stato peraltro definito a livello regionale con la L.R. 7 del 14 luglio 2014 che, all'art 2, comma 56 sancisce che la Regione, in attuazione del principio di leale collaborazione e in conformità alla normativa statale vigente in materia, promuove la funzionalità ed operatività del sistema degli sportelli unici su tutto il territorio regionale mediante la realizzazione, con la collaborazione di LazioCrea S.p.A., di una piattaforma unica telematica da mettere a disposizione dei comuni, singoli o asso/ciati, che gestiscono lo sportello unico. Nella realizzazione della piattaforma unica la Regione tiene conto dei sistemi già realizzati dai comuni, singoli o associati, compresa Roma Capitale.

La Regione, inoltre, promuove la stipula di accordi o convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le altre amministrazioni e gli enti che intervengono nei procedimenti (comma 57).

E' prevista inoltre l'adozione, da parte degli sportelli unici, del sistema di standardizzazione dei procedimenti e di unificazione della modulistica in formato elettronico, secondo modalità e termini disciplinati con apposito regolamento regionale di attuazione ed integrazione ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto.

La Regione Lazio, con il Decreto del Commissario ad Acta n. U00440 del 20/10/2017 recante "Modifica delle procedure di riconoscimento delle imprese del settore alimentare e dei mangimi in applicazione della normativa europea in materia di sicurezza alimentare.", ha stabilito *in capo alle Aziende Sanitarie Locali, in qualità di autorità competenti alla attuazione della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, come disposto dal D.Lgs. 193/2007, la titolarità dei procedimenti amministrativi concernenti il riconoscimento delle attività del settore alimentare e dei mangimi in attuazione della richiamata normativa europea nonché dei connessi procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito delle attività ispettive, di accertamento, vigilanza e controllo ad esse spettanti sulla base delle specifiche - e più volte richiamate - disposizioni normative comunitarie e nazionali in materia.*

Alla luce di quanto sopra evidenziato, con il presente provvedimento si intende procedere alla revisione delle procedure e delle modalità operative nonché della relativa modulistica in sostituzione della determinazione del Direttore 01 marzo 2016, n. G01772.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici nell'allegato III del Reg. 853/2004; per la esatta individuazione dell'ambito di applicazione si rimanda al paragrafo 1) dell'allegato A della DGR 179/2010.

Il documento SANCO/2179/2005 rev. 5 "Specifiche tecniche in relazione alla lista principale delle liste degli stabilimenti alimentari approvate dalla UE" classifica le diverse tipologie degli impianti soggetti a riconoscimento, come riportato nella **scheda B**, acclusa al presente documento.

A tal riguardo si forniscono alcune delucidazioni per alcune particolari tipologie di attività che erano diversamente disciplinate dalla precedente normativa nazionale.

Presso le celle degli stabilimenti riconosciuti possono essere depositate le carni e i prodotti facenti capo alla medesima Sezione per la quale è riconosciuto l'impianto.

In caso di deposito di carni o prodotti afferenti ad altre Sezioni, deve essere richiesto l'ampliamento del riconoscimento per la Sezione 0 – Deposito frigorifero.

Centri di Riconfezionamento: (RW - Sezione 0) si intendono le seguenti attività:

- Reimballaggio
- Riconfezionamento
- Porzionatura (solo per prodotti trasformati)
- Grattugiatura

Centri di Imballaggio Uova: è previsto il riconoscimento come Sezione X – uova in guscio.

Cash & Carry e Laboratori Centralizzati di Catene della Grande Distribuzione: devono essere riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Centri Raccolta Materie Prime (Ossa e Pelli) per Produzione Gelatina e Collagene: devono essere riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004.

3. ESCLUSIONE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE

Come per la definizione del campo di applicazione, si rimanda al paragrafo 1 dell'Allegato A della DGR 179/2010.

Si precisa peraltro che, per quanto riguarda la **Produzione di GELATI**, ai sensi della nota del Ministero della Salute prot. IX/13016/P del 29 marzo 2006, quest'ultima rientra nel campo di applicazione del Reg. CE 852/2004.

Per i soli gelati ottenuti a partire da latte crudo, cioè non sottoposto a trattamento termico, è prevista l'applicazione del Reg. CE 853/2004.

4. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE ISTANZE/ COMUNICAZIONI

A seguito dell'innovazione legislativa introdotta dalla Legge 98/2013 di conversione, con modificazioni, del D.L. 69/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", con cui viene esclusa la trasmissione di documenti alla Pubblica Amministrazione via fax, tutta la documentazione tecnicamente trasmissibile con questa modalità dovrà essere trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in applicazione degli artt. 6 e 48 del codice di cui al decreto n.82 del 7 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

L'utilizzo della PEC consente di riconoscere la validità agli effetti di legge della trasmissione e ricezione dei messaggi (art.4 D.P.R. n.68 dell'11 febbraio 2005 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3"), andando a sostituire la raccomandata a/r in quanto strumento di comunicazione telematica sicuro e "certificato".

Per garantire la paternità e l'integrità dei documenti allegati alla PEC, invece, viene richiesto l'utilizzo della firma digitale da parte di colui che spedisce o rilascia la documentazione (art.22 del CAD, c.1).

Qualora non fosse possibile l'utilizzo della firma digitale (considerato che la PEC certifica l'invio e la ricezione della corrispondenza elettronica e che la firma digitale va invece a sostituire la firma autografa dell'autore del documento stesso), l'istanza o la dichiarazione trasmessa via PEC effettuata tramite la sottoscrizione materiale dell'istanza scansionata e con la relativa allegazione di copia del documento di identità del sottoscrittore, è da considerarsi pienamente valida in quanto in tal modo viene comunque raggiunta la ratio della norma, ovvero viene identificato in modo certo l'autore del documento inviato (combinato disposto dell'art. 38 c.3 del DPR 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e dell'art. 65 del CAD, D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005).

E' comunque consentito, nelle more della piena funzionalità della Piattaforma Telematica SUAP, continuare ad inviare le istanze e la relativa documentazione in formato cartaceo, in originale o copia conforme all'originale ai sensi della normativa vigente. In caso di copia conforme, è necessario allegare alla documentazione in formato cartaceo la fotocopia di un documento d'identità valido.

L'impresa interessata dovrà dichiarare la conformità all'originale degli atti trasmessi via PEC mediante autodichiarazione (campo obbligatorio nell'istanza).

5. RICONOSCIMENTO STABILIMENTI

Per ottenere il riconoscimento di uno stabilimento ai sensi del Reg. CE 853/2004, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa presenta alla Asl territorialmente competente per il tramite del SUAP del Comune competente per territorio l'**istanza di riconoscimento** via PEC, utilizzando / compilando telematicamente, sul sito del SUAP del Comune dove viene svolta l'attività, il facsimile **Scheda A1**.

All'istanza devono essere allegati, sotto forma di documenti informatici:

1. scheda di rilevazione tipologia di attività datata e firmata (**Scheda B**);
2. planimetria dello stabilimento redatta da un tecnico abilitato, in scala 1:100, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi, datata e firmata dal tecnico abilitato;
3. relazione tecnico- descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera datata e firmata.

In ottemperanza all'art. 14 del Reg. 1099/09, limitatamente agli impianti di macellazione, nella relazione tecnico- descrittiva devono essere evidenziate:

1. la conformità dei macelli alle disposizioni dell'allegato II del Regolamento in merito a configurazione, costruzione nonché relativa attrezzatura;
2. per ciascun macello, le informazioni riguardanti:
 - a) il numero massimo di animali per ora di ciascuna linea di macellazione;
 - b) le categorie di animali e il peso per i quali è consentito l'uso dei dispositivi di immobilizzazione o di stordimento disponibili;
 - c) la capacità massima per ciascuna area di stabulazione;
 - d) la sintesi delle procedure operative standard elaborate conformemente agli articoli 6 e 16 del Regolamento.

4. relazione descrittiva sul piano di autocontrollo aziendale, sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP, individuazione e gestione dei CCP e del sistema di tracciabilità datata e firmata;

5. ricevuta del versamento di € 1.032,91 sul C/C postale o su Conto Corrente Bancario stabilito dalla ASL competente per territorio e ad essa intestato (è previsto un unico importo e versamento per stabilimento anche in caso di richiesta di riconoscimento per più attività);

6. due attestazioni di pagamento delle Imposte di Bollo, assolte virtualmente, per l'istanza e per il titolo autorizzativo del valore corrente versati utilizzando il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo 456T);

7. dichiarazione sostitutiva di certificazione per la comunicazione antimafia;

8. dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio;

9. indicazione del laboratorio esterno iscritto nel registro regionale per l'effettuazione delle analisi previste dall'autocontrollo ovvero del laboratorio interno.

Nel caso in cui si proceda all'invio dell'istanza e della documentazione tramite PEC ma senza firma digitale bisognerà provvedere, oltre alla scansione dei documenti previsti firmati dai sottoscrittori, anche ad allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di chi spedisce la documentazione.

Il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, ricevuta l'istanza:

- 1.verifica la correttezza e completezza formale e sostanziale dell'istanza e della documentazione allegata;
- 2.effettua un sopralluogo ispettivo per valutare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti strutturali, impiantistici e gestionali previsti dalla normativa vigente, comunitaria e nazionale.

Completati gli accertamenti del caso, il Responsabile del Procedimento individuato all'interno del Servizio procede come segue:

- in caso di mancanza dei requisiti previsti, comunica all'interessato, per il tramite del SUAP, l'esito sfavorevole degli accertamenti effettuati e prescrive gli adeguamenti necessari ai fini dell'ottenimento dell'atto di riconoscimento. Al compimento degli opportuni adeguamenti, l'OSA li comunica al Servizio Veterinario richiedendo un nuovo sopralluogo. Nel caso in cui gli accertamenti conducano ad un nuovo parere non favorevole, il procedimento amministrativo avrà esito negativo da comunicarsi all'interessato, per il tramite del SUAP, secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/1990. L'esito sfavorevole verrà inoltre comunicato al comune/municipio nel cui territorio insiste lo stabilimento, per gli eventuali atti di competenza;
- in caso di presenza dei requisiti idonei, redige il **parere favorevole (Scheda C)** al riconoscimento condizionato dell'impianto ai sensi dell'art. 31 del Reg. CE 882/2004 e la richiesta di attribuzione del numero di riconoscimento (*approval number*) di cui al Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture del Ministero della Salute (**Scheda D**).
- invia via PEC alla Regione Lazio Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Prevenzione e Promozione della Salute il parere favorevole (**Scheda C**), la richiesta di attribuzione del numero di riconoscimento (*approval number*) di cui al Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture del Ministero della Salute (**Scheda D**), e copia della scheda di rilevazione tipologia di attività (**Scheda B**). *Si coglie l'occasione per fare presente che il parere favorevole inviato alla Regione assieme alla richiesta di riconoscimento o ad altre fattispecie (ampliamento, voltura ecc.) non costituisce evidenza dell'attività ispettiva, né documenta i requisiti e la documentazione realmente valutata, ma attesta la decisione dell'autorità competente di riconoscere l'impianto idoneo ai sensi del Reg. CE 853/2004. Pertanto, agli atti degli uffici delle Aziende Sanitarie Locali, deve essere presente, nel fascicolo relativo alla singola istanza, la documentazione attestante le verifiche realmente eseguite per giungere a formulare il parere di cui sopra (es. check list).*

L'Area Prevenzione e Promozione della Salute della Regione Lazio, ricevuta la richiesta da parte della ASL territorialmente competente:

- procede all'inserimento dello stabilimento nel Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture con attribuzione del relativo numero di riconoscimento (*approval number*);
- comunica formalmente via PEC l'attribuzione di tale numero al Servizio Veterinario della ASL

La ASL, ricevuta la comunicazione dell'attribuzione dell'*approval number* da parte della Regione, adotta l'atto di riconoscimento condizionato mediante determinazione, notificando l'originale al richiedente per il tramite del SUAP.

Copia dell'atto va inviata alla Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Prevenzione e Promozione della Salute, per i necessari adempimenti in relazione al sistema S.INTE.S.I.S. Strutture.

Il riconoscimento condizionato è valido per un periodo di tre mesi dalla data della notifica dell'atto all'interessato, nel corso del quale lo stabilimento può svolgere la propria attività. A conclusione del periodo, il Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente procede agli accertamenti del caso, verificando l'effettiva implementazione dei requisiti gestionali connessi al concreto svolgersi dell'attività.

Qualora i requisiti non risultino ancora completamente soddisfatti, il riconoscimento provvisorio viene prorogato di ulteriori tre mesi (termine improrogabile), dandone comunicazione all'interessato ed alla competente Area regionale.

Nel caso in cui alla scadenza dei termini massimi previsti (sei mesi dalla notifica dell'atto di riconoscimento provvisorio all'interessato) gli accertamenti effettuati evidenzino ancora la mancanza dei requisiti gestionali necessari, il riconoscimento condizionato perde efficacia trascorsi i 6 mesi totali dalla notifica dell'atto di riconoscimento provvisorio all'interessato. Tale evenienza viene notificata dal Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente all'interessato per il tramite del SUAP, al comune/municipio nel cui territorio insiste lo stabilimento, per gli atti di competenza e all'Area regionale competente per i necessari adempimenti in relazione al sistema S.INTE.S.I.S. Strutture.

In caso di esito favorevole, la ASL provvede ad adottare l'atto di riconoscimento definitivo, notificando l'originale al richiedente per il tramite del SUAP ed inviando copia alla Regione Lazio per i necessari adempimenti in relazione al sistema S.INTE.S.I.S. Strutture.

6. AMPLIAMENTO DEL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento, già in possesso di riconoscimento, che intenda ampliare la propria attività (per categoria e/o attività e/o prodotti) nell'ambito delle 15 Sezioni previste dal campo di applicazione del Regolamento (CE) N. 853/2004 presenta alla Asl territorialmente competente per il tramite del SUAP del Comune competente per territorio l'**istanza di ampliamento** via PEC, utilizzando / compilando telematicamente sul sito del SUAP del Comune dove viene svolta l'attività il facsimile **Scheda A2**.

Stessa procedura è prevista per il titolare o il legale rappresentante di un Mercato Ittico all'ingrosso, già in possesso di riconoscimento (VIII Sezione Codice SANCO), che intenda ampliare la propria attività di mercato ad ogni unità produttiva che opera al suo interno per l'assegnazione di un numero secondario.

Gli stabilimenti relativi a mercati all'ingrosso di prodotti della pesca e collegati di Sez. VIII possono chiedere il riconoscimento per la Sez. 0 Deposito frigorifero autonomo (prodotti della pesca) e Centro di riconfezionamento (cernita, frazionamento e ghiacciatura prodotti della pesca).

All'istanza devono essere allegati sotto forma di documenti informatici:

1. scheda di rilevazione tipologia di attività datata e firmata (**Scheda B**);
2. planimetria dello stabilimento redatta da un tecnico abilitato, in scala 1:100, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi, datata e firmata dal tecnico abilitato;

3. relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera, datata e firmata.
Limitatamente agli impianti di macellazione, in ottemperanza all'art. 14 del Reg. 1099/09, nella relazione tecnico-descrittiva devono essere evidenziate le informazioni di cui al Cap.5 "Riconoscimento stabilimenti" punto 3;
4. relazione descrittiva sul piano di autocontrollo aziendale, sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP, individuazione e gestione dei CCP e del sistema di tracciabilità datata e firmata;
5. ricevuta del versamento di € 103,29 sul C/C postale o su Conto Corrente Bancario stabilito dalla ASL competente per territorio e ad essa intestato;
6. due attestazioni di pagamento delle Imposte di Bollo, assolte virtualmente, per l'istanza e per il titolo autorizzativo del valore corrente, versati utilizzando il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo 456T);
7. dichiarazione sostitutiva di certificazione per la comunicazione antimafia
8. dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio;
9. indicazione del laboratorio esterno iscritto nel registro regionale per l'effettuazione delle analisi previste dall'autocontrollo ovvero del laboratorio interno.

Nel caso in cui si proceda all'invio della comunicazione e della documentazione tramite PEC ma senza firma digitale bisognerà provvedere, oltre alla scansione dei documenti previsti firmati dai sottoscrittori, anche ad allegare copia del documento di identità del richiedente.

Il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, ricevuta l'istanza, procede alle medesime verifiche documentali ed ispettive previste per l'istanza di prima apertura (Cap.5).

Completati gli accertamenti del caso, il Responsabile del Procedimento individuato all'interno del Servizio procede come segue:

- in caso di mancanza dei requisiti previsti, comunica all'interessato, per il tramite del SUAP, l'esito sfavorevole delle verifiche effettuate e prescrive gli adeguamenti necessari ai fini dell'ottenimento dell'ampliamento dell'atto di riconoscimento. Al compimento degli opportuni adeguamenti, l'OSA li comunica al Servizio Veterinario richiedendo un nuovo sopralluogo. Nel caso in cui gli accertamenti conducano ad un nuovo parere non favorevole, il procedimento amministrativo avrà esito negativo da comunicarsi all'interessato, per il tramite del SUAP. Di tali atti viene data comunicazione al comune/municipio nel cui territorio insiste lo stabilimento, per i provvedimenti di competenza.
- in caso di accertamento favorevole all'ampliamento, redige apposito parere favorevole all' ampliamento del riconoscimento dell'impianto (**Scheda C**). *Si coglie l'occasione per fare presente che il **parere favorevole** inviato alla Regione assieme alla richiesta di riconoscimento o per altre fattispecie (ampliamento, voltura ecc.) **non costituisce evidenza** dell'attività ispettiva, né documenta i requisiti e la documentazione realmente valutata, ma attesta la decisione dell'autorità competente di riconoscere l'impianto idoneo ai sensi del Reg. CE 853/2004.*

Pertanto, agli atti degli uffici delle Aziende Sanitarie Locali, deve essere presente, nel fascicolo relativo alla singola istanza, la documentazione attestante le verifiche realmente eseguite per giungere a formulare il parere di cui sopra (es. check list).

- adotta il relativo atto di ampliamento del riconoscimento, notificando l'originale al richiedente per il tramite del SUAP. Copia dell'atto va inviata via PEC alla Regione Lazio Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Prevenzione e Promozione della Salute per gli adempimenti di competenza in relazione al sistema S.INTE.S.I.S. Strutture del Ministero della Salute assieme al parere favorevole (**Scheda C**), alla richiesta di aggiornamento del riconoscimento di cui al Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture del Ministero della Salute (**Scheda E**) e la scheda di rilevazione tipologia di attività (**Scheda B**).

7. COMUNICAZIONE MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE (che non comportano variazioni dell'atto di riconoscimento)

Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento, già in possesso di riconoscimento, che intenda apportare modifiche strutturali, impiantistiche, senza alcun ampliamento di categoria e/o attività e/o prodotti, presenta alla Asl territorialmente competente per il tramite del SUAP del Comune competente per territorio la **comunicazione di modifica strutturale e/o impiantistica** via PEC, utilizzando/ compilando telematicamente sul sito del SUAP del Comune dove viene svolta l'attività il facsimile **Scheda A3**.

Alla comunicazione devono essere allegati sotto forma di documenti informatici:

1. planimetria aggiornata dello stabilimento redatta da un tecnico abilitato, in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi, datata e firmata dal tecnico abilitato, con indicazione delle modifiche apportate;
2. relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, aggiornata, con indicazione delle modifiche apportate, datata e firmata.
In ottemperanza all'art. 29, comma 1 del Reg. 1099/09, per gli stabilimenti di macellazione già in attività alla data del 01 gennaio 2013, ma che dopo tale data subiscono modifiche riguardanti la costruzione, la configurazione o le attrezzature, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'Allegato II del Regolamento. Nella relazione tecnico- descrittiva devono quindi essere evidenziate le informazioni riguardanti:
 - e) il numero massimo di animali per ora di ciascuna linea di macellazione;
 - f) le categorie di animali e il peso per i quali è consentito l'uso dei dispositivi di immobilizzazione o di stordimento disponibili;
 - g) la capacità massima per ciascuna area di stabulazione.
 - h) la sintesi delle procedure operative standard elaborate conformemente agli articoli 6 e 16 del Regolamento.
3. relazione descrittiva sul piano di autocontrollo aziendale, sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP, individuazione e gestione dei CCP e del sistema di tracciabilità datata e firmata;
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione per la comunicazione antimafia
5. indicazione del laboratorio esterno iscritto nel registro regionale per l'effettuazione delle analisi previste dall'autocontrollo ovvero del laboratorio interno.

Nel caso in cui si proceda all'invio della comunicazione e della documentazione tramite PEC ma senza firma digitale bisognerà provvedere, oltre alla scansione dei documenti

previsti firmati dai sottoscrittori, anche ad allegare copia del documento di identità del richiedente.

Il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, ricevuta l'istanza, procede alle medesime verifiche documentali ed ispettive previste per l'istanza di prima apertura (Cap.5).

Completati gli accertamenti del caso, il Responsabile del Procedimento individuato all'interno del Servizio procede come segue:

- in caso di mancanza dei requisiti previsti, comunica all'interessato, per il tramite del SUAP, l'esito sfavorevole delle verifiche effettuate e prescrive gli adeguamenti necessari ai fini dell'approvazione delle modifiche apportate. Al compimento degli opportuni adeguamenti, l'OSA li comunica al Servizio Veterinario richiedendo un nuovo sopralluogo. Nel caso in cui gli accertamenti conducano ad un nuovo parere non favorevole, il procedimento amministrativo avrà esito negativo da comunicarsi all'interessato, per il tramite del SUAP. Di tali atti viene data comunicazione al comune/municipio nel cui territorio insiste lo stabilimento, per i provvedimenti di competenza.
- in caso di accertamento favorevole alle modifiche comunicate, redige apposito parere favorevole (**Scheda C**) e prende atto delle modifiche strutturali e/o impiantistiche. *Si coglie l'occasione per fare presente che il **parere favorevole** inviato alla Regione assieme alla richiesta di riconoscimento o per altre fattispecie (ampliamento, voltura ecc.) **non costituisce evidenza** dell'attività ispettiva, né documenta i requisiti e la documentazione realmente valutata, ma attesta la decisione dell'autorità competente di riconoscere l'impianto idoneo ai sensi del Reg. CE 853/2004. Pertanto, agli atti degli uffici delle Aziende Sanitarie Locali, deve essere presente, nel fascicolo relativo alla singola istanza, la documentazione attestante le verifiche realmente eseguite per giungere a formulare il parere di cui sopra (es. check list).*

8. VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE (VOLTURA)

Qualora vengano apportate variazioni alla ragione sociale di una Ditta alla quale sia intestato il riconoscimento, il titolare o il legale rappresentante della **nuova ragione sociale** presenta alla Asl territorialmente competente per il tramite del SUAP del Comune competente per territorio l'**istanza di voltura** via PEC, utilizzando/ compilando telematicamente sul sito del SUAP del Comune dove viene svolta l'attività il facsimile **Scheda A4**.

All'istanza devono essere allegati sotto forma di documenti informatici:

1. atti attestanti la variazione della ragione sociale (rogito notarile/scrittura privata autenticata dal Notaio: affitto/cessione d'Azienda, cambio di denominazione sociale, ecc.);
2. ricevuta del versamento di € 103,29 sul C/C postale o su Conto Corrente Bancario stabilito dalla ASL competente per territorio e ad essa intestato;
3. due attestazioni di pagamento delle Imposte di Bollo, assolte virtualmente, per l'istanza e per il titolo autorizzativo del valore corrente, versati utilizzando il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo 456T);
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione per la comunicazione antimafia;

5. dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio della Ditta subentrante;

Nel caso in cui si proceda all'invio della comunicazione e della documentazione tramite PEC ma senza firma digitale bisognerà provvedere, oltre alla scansione dei documenti previsti firmati dai sottoscrittori, anche ad allegare copia del documento di identità del richiedente.

Il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, ricevuta l'istanza e verificata la correttezza formale e sostanziale della stessa e della documentazione allegata:

- procede alla redazione del parere favorevole (**Scheda C**) alla voltura dell'atto di riconoscimento e della scheda di richiesta di voltura di riconoscimento (**Scheda F**) e emette l'atto di voltura del riconoscimento e lo notifica in originale al richiedente per il tramite del SUAP.
- invia via PEC alla Regione Lazio Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Prevenzione e Promozione della Salute il parere favorevole (**Scheda C**), la scheda di richiesta di voltura di riconoscimento (**Scheda F**) e copia dell'atto di voltura per gli adempimenti di competenza in relazione al sistema S.INTE.S.I.S. Strutture.

9. CESSAZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA' (TOTALE O PARZIALE) E RIATTIVAZIONE

Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento, già in possesso di riconoscimento, che intenda cessare o sospendere, totalmente o parzialmente o riattivare le attività svolte nel proprio impianto presenta alla Asl territorialmente competente per il tramite del SUAP del Comune competente per territorio la **comunicazione di cessazione o sospensione totale o parziale o di riattivazione delle attività** via PEC, utilizzando/ compilando telematicamente sul sito del SUAP del Comune dove viene svolta l'attività il facsimile **Scheda A5**. Nel caso in cui si proceda all'invio della comunicazione tramite PEC ma senza firma digitale deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente.

In caso di sospensione totale o parziale di attività, il Servizio Veterinario, una volta ricevuta la comunicazione facsimile **Scheda A5**, invia via PEC alla Regione Lazio Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Prevenzione e Promozione della Salute la **Scheda G** che provvede alla sospensione dello stabilimento negli elenchi del Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture, dandone comunicazione via PEC alla Asl.

Si precisa che la sospensione di attività (totale o parziale) in uno stabilimento riconosciuto può essere protratta al massimo per 24 mesi, pena la revoca, totale o parziale, del riconoscimento stesso.

La riattivazione dell'attività, entro il tempo massimo previsto, deve essere subordinata al rilascio di formale **parere favorevole (Scheda C)** del competente Servizio Veterinario circa il mantenimento dei requisiti specifici previsti dalla normativa comunitaria, da trasmettersi via PEC alla Regione assieme alla **Scheda G**, che provvede a riattivare lo stabilimento negli elenchi del Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture, dandone comunicazione via PEC alla Asl.

In caso di cessazione totale o parziale di attività, il Servizio Veterinario, una volta ricevuta la comunicazione facsimile **Scheda A5**:

- adotta l'atto di revoca del riconoscimento in precedenza concesso e lo notifica in originale al richiedente per il tramite del SUAP.

- invia via PEC alla Regione Lazio Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Prevenzione e Promozione della Salute la **Scheda G** e la copia dell'atto di revoca del riconoscimento che provvede a revocare lo stabilimento negli elenchi del Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture, dandone comunicazione via PEC alla Asl.

10. ULTERIORI INDICAZIONI

Requisiti dell'atto di riconoscimento

L'atto di riconoscimento (ed i suoi aggiornamenti), adottato mediante determinazione di servizio, deve contenere i seguenti **elementi essenziali**:

- Normativa di riferimento generale e specifica.
- Riferimenti all'istanza con data di presentazione ed elementi identificativi dell'impresa (denominazione, titolarità, codice fiscale/partita IVA, sede legale, sede operativa dello stabilimento, ecc.).
- Tipologia produttiva, con specifica: della categoria, del tipo di attività svolta (produzione/confezionamento/deposito...), dei prodotti e della loro forma di presentazione.
- Riferimento alla verifica effettuata sulla completezza e congruità della documentazione presentata.
- Riferimento agli accertamenti svolti ed allo specifico parere espresso (data del sopralluogo ed esito).
- Specifiche relative al tipo di atto concesso (riconoscimento condizionato, definitivo, ampliamento, ecc.).
- Approval number (numero di riconoscimento generato dal Sistema SINTESIS).
- Descrizione della/e modifica/che intervenuta/e in caso di aggiornamento dell'atto di riconoscimento.

Dovranno inoltre essere presenti le seguenti diciture:

- *Il presente atto non costituisce titolo valido per l'esercizio dell'attività in mancanza di altri eventuali adempimenti di legge previsti ai fini dell'avvio dell'attività.*

e, in caso di atto di riconoscimento condizionato:

- *Il presente atto di riconoscimento condizionato ha una validità di tre mesi dalla data della sua emissione, rinnovabile per ulteriori tre mesi trascorsi i quali l'atto stesso perde improrogabilmente di efficacia e decade d'ufficio il numero di riconoscimento CE IT.....*

ovvero, in caso di atto di riconoscimento definitivo:

- *Il presente atto di riconoscimento definitivo potrà essere revocato nel caso risultino non osservate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.*

nonchè, in caso di aggiornamento dell'atto di riconoscimento:

- *Il presente atto, potrà essere revocato nel caso risultino non osservate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.*

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla notifica

Macellazione rituale (ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Reg. (CE) n. 1099/09)

L'operatore responsabile dello stabilimento di macellazione, qualora voglia effettuare macellazioni rituali, dovrà presentare una istanza presso il servizio veterinario dell'Asl territorialmente competente utilizzando l'**Allegato VII** delle linee guida nazionali prot. 15111-P del 18.07.14, trasmesse con nota regionale prot. 448831 del 05.08.14.

La presentazione di tale domanda è obbligatoria anche qualora queste macellazioni siano effettuate sporadicamente.

Il Servizio veterinario dell'Asl territorialmente competente, effettuato un sopralluogo per verificare il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento, emette, qualora tali requisiti siano rispettati, parere favorevole alla macellazione di cui all'articolo 4, comma 4 del regolamento utilizzando il modello **Allegato VIII** alle linee guida di cui sopra.

Il parere favorevole dovrà essere trasmesso all' Area Prevenzione e Promozione della Salute della Regione Lazio che provvederà ad inserire tale informazione nel sistema informatizzato "S.INTE.S.I.S". Per essere approvata da parte dell'autorità competente, la macellazione prescritta da riti religiosi senza stordimento preventivo, deve essere praticata nel rispetto dei seguenti obblighi:

1. l'operatore che effettua la pratica della jugulazione (dissanguamento) deve disporre del certificato di idoneità, come previsto dall'articolo 21 del regolamento;
2. la macellazione rituale dei ruminanti dovrà essere effettuata prevedendo una immobilizzazione individuale e meccanica. Non è ammessa l'immobilizzazione manuale per la contenzione dell'animale. L'eventuale utilizzo della corda (usata come capezza) per bloccare i movimenti della testa può essere consentita solo se associata ad un valido contenimento meccanico del corpo dell'animale;
3. l'operatore addetto a praticare tale macellazione dovrà effettuare **controlli sistematici** su tutti gli animali per verificare l'assenza dei "segni di coscienza o sensibilità" nel periodo compreso tra l'esecuzione del taglio fino al completo dissanguamento; solamente dopo aver accertata la totale incoscienza o insensibilità l'animale potrà essere liberato dal sistema di immobilizzazione;
4. per ogni animale dovranno essere effettuati controlli sistematici per determinare anche l'assenza dei "segni di vita" prima di procedere alle successive fasi di preparazione;
5. nel caso in cui, durante lo svolgimento delle macellazioni rituali, gli animali presentino ancora segni di vita è necessario prevedere idonee misure da applicare immediatamente per evitare inutili sofferenze. In tali casi, è altresì necessario sottoporre ad un'attenta valutazione le operazioni di abbattimento, al fine di individuare le cause all'origine di tale carenza e le modifiche da apportare.

Sospensione e revoca del riconoscimento da parte dell'Autorità Competente

Il riconoscimento può essere sospeso o revocato quando, in sede di ispezione o audit, vengano riscontrate gravi non conformità che, per la loro natura ovvero perché ripetutesi spesso nel tempo, indichino che siano venuti meno i requisiti generali e specifici dettati dalle norme vigenti. In tali circostanze l'Autorità Competente adotta i provvedimenti di sospensione/revoca del riconoscimento comunicandoli, oltre che all'interessato per il tramite del SUAP, anche alla Regione Lazio per i dovuti aggiornamenti del sistema S.INTE.S.I.S. – Strutture.